

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 123 |
| RISOLUZIONI: | |
| Sull'ordine dei lavori | 123 |
| 7-01074 Bernardo ed altri: Rafforzamento del meccanismo di censimento del patrimonio immobiliare pubblico (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>) | 123 |
| 7-01035 Barbato: Revisione della politica tributaria (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) | 126 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| 5-08689 Antonio Pepe e Contento: Applicazione della maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) | 130 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 137 |
| 5-08690 Cesario: Regime giuridico dei produttori degli apparecchi da gioco VLT e svolgimento dei collaudi su tali apparecchi | 131 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 138 |
| 5-08691 Piccolo e Fluvi: Rimborsi d'imposta in favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dell'Isveimer | 131 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 142 |
| 5-08692 Lo Monte ed altri: Controlli svolti dalla Guardia di finanza di Trieste relativamente al pagamento della tassa sulle unità da diporto | 132 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 143 |
| 5-08693 Galletti: Interpretazione della disciplina sulla responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovute dal subappaltatore | 132 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 144 |
| 5-08694 Barbato: Regime tributario degli emolumenti riconosciuti ai consiglieri regionali . | 133 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>) | 145 |
| 5-08695 Forcolin: Andamento del processo di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle entrate | 133 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>) | 146 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-07123 Maurizio Turco: Istituti finanziari ubicati nello Stato della Città del Vaticano che accedono ai sistemi di pagamento dell'area euro. | |
| 5-07124 Maurizio Turco: Strumenti finanziari dello Stato della Città del Vaticano oggetto della Convenzione monetaria con l'UE. | |
| 5-07125 Maurizio Turco: Applicazione delle misure antiriciclaggio adottate dallo Stato della Città del Vaticano alle attività della Santa Sede. | |
| 5-07130 Maurizio Turco: Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie o patrimoniali provenienti dalla Città del Vaticano. | |

| | |
|---|-----|
| 5-07134 Maurizio Turco: Obblighi di identificazione della clientela a fini antiriciclaggio da parte dello IOR | 134 |
| ALLEGATO 8 (Testo della risposta) | 147 |
| 5-07131 Maurizio Turco: Segnalazioni antiriciclaggio effettuate dall'UIF in relazione all'inchiesta sulla cosiddetta « cricca degli appalti » | 135 |
| ALLEGATO 9 (Testo della risposta) | 149 |
| 5-08397 Pes: Esclusione dall'IMU dei terreni agricoli ubicati nei comuni montani | 135 |
| ALLEGATO 10 (Testo della risposta) | 151 |
| 5-08463 Borghesi: Misure a tutela dei possessori di azioni Alitalia | 135 |
| ALLEGATO 11 (Testo della risposta) | 153 |

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, alla discussione della risoluzione n. 7-01074 Bernardo e alla discussione della risoluzione 7-01035 Barbato, quindi allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

7-01074 Bernardo ed altri: Rafforzamento del meccanismo di censimento del patrimonio immobiliare pubblico.

(Discussione e conclusione — Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO (PdL) illustra la propria risoluzione, sottoscritta anche dai rappresentanti degli altri gruppi presenti in Commissione, osservando come, nelle attuali condizioni della finanza pubblica, la gestione del patrimonio pubblico, in particolare per quanto riguarda i beni immobili del demanio, rappresenti non soltanto un'operazione di corretta ed equilibrata valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti locali, ma anche uno strumento fondamentale per recuperare nuove risorse da destinare ai prioritari obiettivi di politica economica. È evidente, infatti, come non sia opportuno procedere ad ulteriori innalzamenti della pressione fiscale, che ha già raggiunto livelli elevati, essendo necessario, piuttosto, incrementare le altre risorse di cui lo Stato può disporre.

Ricorda, in proposito, come da tempo sia in corso un dibattito su quali siano le modalità e gli strumenti più adatti per fare in modo che l'ingentissimo patrimonio immobiliare dello Stato, cui si aggiunge quello degli enti locali, possa diventare una fonte cui attingere per abbattere il debito pubblico, riequilibrare il carico tributario, nonché individuare risorse da destinare al sostegno dei consumi delle famiglie e al rilancio degli investimenti produttivi.

Tale problematica è stata posta, nel corso dell'intera Legislatura, al centro dei lavori della Commissione finanze, la quale ha svolto un'indagine conoscitiva sull'utilizzo degli immobili di proprietà dello

Stato da parte delle amministrazioni pubbliche ed ha esaminato in sede referente la proposta di legge C. 4149 Comaroli – volta a fissare parametri in base ai quali stabilire l'effettivo fabbisogno di spazi da parte dalle singole amministrazioni e a ottimizzare la gestione degli immobili pubblici –, il cui contenuto è in larga parte confluito nell'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012. Inoltre, negli ultimi mesi, la Commissione ha svolto le audizioni del Direttore dell'Agenzia del demanio, dell'Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti e del Direttore della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rileva, quindi, come dall'articolato lavoro istruttorio e legislativo sia emerso che uno dei principali fattori di rallentamento del processo di valutazione circa la consistenza e il valore degli immobili demaniali pubblici è costituito dai ritardi nei flussi informativi che le amministrazioni proprietarie o utilizzatrici degli immobili stessi sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio ai sensi della normativa vigente, nonché dalla mancanza di un disegno sinergico che metta a fattore comune le competenze ed il patrimonio informativo posseduto dalle diverse amministrazioni statali, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali. Infatti, su circa 11.000 amministrazioni coinvolte, quelle che hanno assolto gli obblighi informativi contemplati dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 sono solo circa 5.900, pari a una percentuale complessiva del 53 per cento.

Considera, pertanto, necessario un ulteriore intervento del Governo che permetta di compiere un decisivo passo in avanti nel predetto processo di valutazione, innanzitutto realizzando un più forte coordinamento tra tutte le amministrazioni interessate, incrementando la consapevolezza, da parte di queste ultime, circa la strategicità del progetto, in quanto la conoscenza del patrimonio pubblico è

presupposto ineludibile per porre in essere operazioni di valorizzazione o vendita credibili ed efficaci.

In tale contesto, la risoluzione in discussione impegna il Governo a rafforzare in termini incisivi la disciplina in materia di censimento del patrimonio immobiliare pubblico previsto dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, al fine di portare a conclusione tale procedura di rilevazione delle consistenze degli attivi patrimoniali delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda i fabbricati e i terreni, e di disporre di un insieme esaustivo di dati relativi a tutti gli immobili pubblici, che contenga l'anagrafica completa dei singoli immobili. In particolare la risoluzione sottolinea la necessità di prevedere, a tal fine:

a) più strette forme di coordinamento e collaborazione istituzionale ed operativa tra tutte le articolazioni della pubblica amministrazione coinvolte nel predetto processo, eliminando le lacune emerse finora in termini di comunicazione e condivisione delle informazioni tra di esse;

b) l'utilizzo del patrimonio di conoscenze accumulato dall'Agenzia del territorio, ora accorpata nell'Agenzia delle entrate, in particolare disponendo che l'Agenzia sia pienamente coinvolta nel meccanismo di censimento e successiva valorizzazione dei beni, in specie per quanto riguarda la fornitura dei dati catastali relativi ai singoli immobili e la realizzazione delle valutazioni circa il valore di mercato degli immobili stessi;

c) estendere concretamente, oltre che in linea di principio come previsto dalla disciplina vigente, anche alle amministrazioni locali, le quali risultano proprietarie di una fetta significativa del patrimonio immobiliare (ad esempio dell'80 per cento delle unità immobiliari), il meccanismo di rilevazione, e individuare più efficaci forme di supporto ed affiancamento da parte delle amministrazioni pubbliche che dispongano di professionalità specifiche in materia di rilevazione, valutazione e valorizzazione del patrimonio pubblico (in

particolare l’Agenzia del territorio, l’Agenzia del demanio e le competenti strutture del dipartimento del tesoro) nei confronti delle predette amministrazioni locali, soprattutto con riferimento alle piccole realtà locali, che non dispongono delle necessarie risorse umane e strumentali.

Il sottosegretario Vieri CERIANI rileva come la problematica posta dai presentatori della risoluzione riguardi la completa attuazione della disposizione ai sensi della quale tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzino o detengano a qualunque titolo immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, l’elenco identificativo dei predetti beni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a valore di mercato.

A tale proposito, fa presente che, come precisato dall’Agenzia del demanio, solo una quota limitata dell’intero patrimonio immobiliare pubblico, pari a un valore di 55,6 miliardi di euro, è gestita dalla stessa.

In particolare, i dati relativi ai beni gestiti dall’Agenzia (patrimonio disponibile e indisponibile e demanio storico-artistico), oggetto di un’approfondita conoscenza quantitativa e qualitativa, sono inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato e sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro attraverso procedure informatizzate.

In ordine alle forme di coordinamento con le amministrazioni locali, proprietarie della maggior parte del patrimonio immobiliare pubblico, l’Agenzia è impegnata ad offrire agli enti territoriali un supporto tecnico nella realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo dei patrimoni immobiliari dagli stessi amministrati. A tal fine, è stato stipulato un protocollo d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per promuovere un’attività di collaborazione, finalizzata, attraverso la condivisione e la messa a

attuazione di un programma di interventi volto a supportare gli enti territoriali nella realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo dei patrimoni immobiliari dagli stessi amministrati.

Rileva inoltre, in merito all’impegno prospettato dai presentatori della risoluzione, come il Dipartimento del Tesoro evidenzia che la realizzazione del progetto « Patrimonio della PA » poggia fortemente sul coinvolgimento e sulla condivisione degli obiettivi da parte di ogni singola amministrazione, essendo la conoscenza puntuale e sistematica delle componenti dell’attivo il presupposto indispensabile per una gestione più efficiente del patrimonio pubblico. In proposito, nell’ottica di condivisione e sfruttamento delle sinergie interistituzionali, il Dipartimento del Tesoro ha intrapreso forme di cooperazione con tutte le principali istituzioni che hanno competenze nel settore. In particolare, sono state siglate convenzioni con l’Agenzia del territorio (luglio 2011) e con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA (settembre 2011), finalizzate all’interscambio di dati e al miglioramento della qualità dell’informazione. Peraltro, collaborano con il Dipartimento del Tesoro anche l’Agenzia del demanio e la Cassa depositi e prestiti.

Osserva, inoltre, come la rilevazione dei cespiti immobiliari pubblici, condotta dal Dipartimento del Tesoro, sia già estesa alle amministrazioni locali incluse nella lista S13, predisposta annualmente dall’ISTAT, come individuate dal decreto legislativo n. 165 del 2001, precisando che, per la rilevazione dei dati riferiti al 2011, il Dipartimento del Tesoro ha predisposto modalità di acquisizione dei dati attraverso l’invio di *file* di facile utilizzo (compilazione di file csv, analogo a foglio Excel), nonché documentazione di supporto alla compilazione di facile consultazione. In particolare, sono stati redatti sintetici manuali di istruzioni corredati di tabelle riassuntive, risposta a domande frequenti ed esempi di compilazione.

Da ultimo, come segnalato dal Dipartimento, si stanno valutando ulteriori interventi operativi e/o normativi, finalizzati

ad assicurare un maggiore adempimento e un miglioramento delle informazioni inviate dalle amministrazioni, e informazioni costantemente aggiornate sul progetto sono disponibili sul sito istituzionale del Tesoro, all'indirizzo: <http://www.dt.tesoro.it/it/cartolarizzazioni/patrimonio-pa>.

Inoltre, relativamente al progetto, sono stati pubblicati diversi comunicati stampa del Ministero dell'economia e delle finanze, corredati di note informative. Per assicurare una maggiore diffusione, tali comunicati sono stati contestualmente pubblicati anche attraverso i canali informativi delle principali associazioni (ANCI, UPI, Conferenza delle regioni), e informazioni sull'adempimento sono state pubblicate anche sul sito de *Il Sole 24 Ore* dedicato agli enti locali.

Esprime, infine, una valutazione favorevole sull'atto di indirizzo.

Francesco BARBATO (IdV) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione, di cui è cofirmatario, rilevando come essa affronti in termini concreti e costruttivi la tematica della gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio immobiliare pubblico, impegnando il Governo a rafforzare e velocizzare le procedure per il censimento dei predetti beni, assicurando le necessarie sinergie fra tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte in tale processo.

La Commissione approva la risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta, che riprenderà al termine dello svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 15.10.

7-01035 Barbatto: Revisione della politica tributaria.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 12 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, nel corso della precedente seduta di discussione della risoluzione, il presentatore ne aveva illustrato il contenuto.

Il sottosegretario Vieri CERIANI osserva che, come rappresentato dal Dipartimento delle finanze, gli ultimi provvedimenti legislativi varati dal Governo prevedono diverse misure volte a ridurre il carico fiscale nei confronti delle imprese e a favorire lo sviluppo economico, tenuto conto sia della difficile congiuntura economica, sia del rispetto del principio di tutela dei saldi di finanza pubblica.

In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 hanno introdotto una deduzione IRES commisurata al rendimento nominale del nuovo capitale immesso nell'impresa. Inoltre, l'articolo 2 dello stesso decreto-legge rende totalmente deducibile, ai fini delle imposte IRES e IRPEF, la quota di IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente o assimilato e dispone un incremento della deducibilità dall'IRAP del costo del lavoro per ogni lavoratore di sesso femminile, nonché per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni impiegati a tempo determinato.

Ricorda altresì come, con le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 siano stati introdotti incentivi fiscali temporanei (per il triennio 2013-2015) per i soggetti, persone fisiche ovvero persone giuridiche, investitori nel capitale sociale delle *start-up* innovative, al fine di rafforzare la crescita e la propensione all'investimento, aumentando la capacità di attrazione dei capitali privati.

Per quanto concerne invece le famiglie, già in sede di introduzione dell'IMU è stata prevista una ulteriore detrazione, oltre quella base, relativamente ai figli conviventi. Inoltre, rammenta come nel disegno di legge di stabilità 2013, nel testo approvato dalla Camera, siano previste misure

di riduzione del carico fiscale sul lavoro (aumento delle deduzioni IRAP), misure a sostegno della famiglia (incremento delle detrazioni per i figli a carico), misure a sostegno dei consumi (sterilizzazione dell'aumento dell'IVA ridotta dal 10 all'11 per cento e aumento di un solo punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria, dal 21 al 22 per cento) e l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie riguardanti compravendite di azioni e strumenti finanziari derivati.

Con particolare riguardo al sistema dell'IVA, fa presente che l'Amministrazione finanziaria partecipa attivamente, in ambito europeo, alle iniziative avviate dalla Commissione europea, sin dal 2010, per una riflessione complessiva sul sistema dell'IVA.

Ricorda, a tale proposito, come, in seguito alla pubblicazione della Comunicazione della Commissione europea COM(2010)695 del 6 dicembre 2010, Libro verde sul futuro dell'IVA, verso un sistema IVA semplice, solido ed efficiente, sia stata avviata una consultazione pubblica che ha avuto un suo momento centrale nella Conferenza internazionale tenutasi a Milano il 6 maggio 2011, aperta non solo alle amministrazioni fiscali europee, ma anche alle imprese e ad altri interessati, nonché al mondo accademico, e come, all'esito della suddetta consultazione pubblica, la Commissione abbia adottato, il 6 dicembre 2011, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul futuro dell'IVA verso un Project Group « *VAT information on the EU web portal* » e il Tax Authorities Dialogue Platform (TADP).

Rileva, d'altra parte, come l'Amministrazione finanziaria avesse a suo tempo richiesto in via pionieristica, con riguardo al cosiddetto « regime dei minimi », una deroga al sistema IVA, intesa a semplificare la disciplina per le piccole imprese e, in tal modo, a promuoverne l'attività, ricordando, inoltre, che è stata avviata l'istruttoria necessaria al rinnovo della deroga alla direttiva IVA, altrimenti in scadenza al 31 dicembre 2013.

Riguardo all'impegno ad adottare al più presto misure per scongiurare l'incremento dell'aliquota IVA del 21 per cento, previsto a decorrere dal 1° luglio 2013 dal disegno di legge di stabilità, rileva come anche in ambito europeo si assista ad un ripensamento delle aliquote. In particolare, la Commissione ha lanciato sul suo sito una nuova consultazione pubblica sulla struttura delle aliquote IVA, settore considerato prioritario per la razionalizzazione e l'allargamento della base imponibile. A tale riguardo, dal testo della consultazione, e da quanto risulta al paragrafo 5.2.2 del Libro bianco, sulla base degli studi commissionati, il ricorso ad aliquote ridotte sembrerebbe non rappresentare lo strumento più idoneo per perseguire obiettivi di politica sociale, mentre lo stesso costituirebbe, eventualmente, un idoneo sistema di incentivi/disincentivi per l'uso di determinati beni e servizi.

In merito all'impegno a rafforzare l'efficacia della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Dipartimento partecipa ai lavori del gruppo di esperti per una strategia antifrode della Commissione europea, al fine di individuare le più opportune misure di lotta alla frode IVA nell'Unione europea.

Al riguardo, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate per i profili di sua competenza, l'intensificazione dell'azione di contrasto all'evasione dei redditi di fonte estera, già da tempo espressamente individuata come obiettivo strategico nelle direttive impartite agli uffici dalla medesima Agenzia, ha rappresentato, anche per il corrente anno, una delle linee principali di attività circa gli indirizzi operativi in materia di prevenzione e contrasto all'evasione. Più specificamente, le informazioni trasmesse dagli Stati esteri tramite lo « scambio automatico » rappresentano una delle fonti più preziose per l'individuazione e la selezione di soggetti da sottoporre ad attività di controllo in relazione al conseguimento di imponibili esteri non dichiarati.

Peraltro, i dati reddituali ricevuti attraverso lo scambio automatico di informazioni sono messi a disposizione di cia-

scuna direzione provinciale, competente in relazione al domicilio fiscale del percettore, tramite un'apposita applicazione informatica, all'interno della quale sono presenti due specifiche sezioni – la « sezione OCSE », inerente a varie categorie reddituali, e la « sezione direttiva risparmio », avente riguardo ai dati forniti in attuazione della direttiva comunitaria 2003/48/CE, del 3 giugno 2003, relativa ai redditi derivanti dall'impiego del risparmio, percepiti sotto forma di interessi corrisposti da soggetti residenti in uno Stato membro (agenti pagatori), a persone fisiche residenti in un altro Stato membro (beneficiari effettivi) –, che accolgono i flussi di dati reddituali inviati dalle autorità fiscali estere.

Riguardo all'impegno a concludere la stipula di un accordo con la Svizzera, al fine di riportare a tassazione, anche attraverso la previsione di meccanismi retroattivi, gli ingentissimi patrimoni finanziari trasferiti illegalmente nel Paese elvetico, il cui ammontare risulta pari a circa 150 miliardi di euro, fa presente che allo stato attuale, come segnalato dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, i negoziati sono in capo al Gruppo di pilotaggio Italo-Svizzero.

Con riguardo, infine, all'impegno a promuovere, in ambito europeo e internazionale, ogni iniziativa utile per giungere all'introduzione a livello globale di una tassazione sulle transazioni finanziarie aventi contenuto prevalentemente speculativo, il Governo italiano è impegnato a sostegno dell'introduzione a livello comunitario di un'imposta sulle transazioni finanziarie. Rammenta, in proposito, come il Governo italiano abbia supportato la proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie, e recante modifica della direttiva 2008/7/CE, del 28 settembre 2011. In particolare, rammenta come l'Italia, nei primi mesi del 2012, nel corso dei negoziati sulla proposta, avesse chiesto alla Presidenza di turno Danese, unitamente ad altri otto Stati membri, un'accelerazione degli stessi. Inoltre, sebbene nelle riunioni Ecofin del 22 giugno 2012 e

del 10 luglio 2012 si sia preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo in tempi brevi sulla proposta, a causa di differenze fondamentali di opinione all'interno del Consiglio, l'Italia, con altri dieci Stati membri, ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio, tra i medesimi Paesi, di una procedura di cooperazione rafforzata, che, adottata dalla Commissione il 23 ottobre 2012, è stata presentata per la discussione al Consiglio del 26 novembre 2012.

Infine, ritiene opportuno segnalare che il disegno di legge di stabilità 2013, presentato dal Governo alle Camere, prevede, ai commi 14 e seguenti dell'articolo 3, la reintroduzione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie.

In generale evidenzia come il Governo abbia costantemente perseguito gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, sostegno alla crescita ed equità.

Alessandro PAGANO (Pdl), nel condividere la sottolineatura, espressa dal Sottosegretario, circa i risultati raggiunti dal Governo ai fini del ristabilimento di condizioni di maggiore stabilità della finanza pubblica, evidenzia, tuttavia, come minori successi siano stati ottenuti per quanto riguarda il rilancio della crescita economica del Paese.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, in relazione alla considerazione del deputato Pagano, sottolinea come in tutti i casi in cui si procede a manovre finanziarie di grande rilievo, come quella adottata attraverso il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto – legge « Salva Italia »), la quale può essere paragonata, per dimensioni, alle manovre adottate, negli anni '90, dal Governo Amato e dal Governo Prodi, si determinano effetti recessivi sul Pil. A tale proposito rileva, peraltro, come le misure contenute nel predetto decreto-legge n. 201 si pongano in continuità con le misure, anch'esse di stampo restrittivo, adottate dal precedente Governo, nel corso dell'estate 2011. Sottolinea, quindi, la piena coerenza del-

l'azione di politica economica svolta dall'Esecutivo in carica rispetto a quello precedente, che, tra l'altro, aveva assunto in sede europea l'impegno ad anticipare dal 2014 al 2013 il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio del bilancio.

Per altro verso, ribadisce come il decreto-legge n. 201 contenga anche importanti interventi di sostegno all'economia, rappresentati innanzitutto dalle misure per l'aiuto alla crescita economica (ACE), dalle misure per la riduzione del cuneo fiscale costituite dall'introduzione della possibilità di dedurre, ai fini delle imposte dirette, la quota di IRAP relativa al costo del lavoro, nonché dall'introduzione di crediti d'imposta per l'assunzione di personale femminile e di soggetti di età inferiore ai 25 anni.

In particolare, il meccanismo dell'ACE, che prevede la deducibilità dalle imposte dirette del rendimento figurativo calcolato sui nuovi apporti di capitale, assume grande rilievo, in quanto intende equiparare il trattamento tributario dei capitali di rischio a quello dei capitali di debito, eliminando uno dei principali elementi di distorsione del sistema fiscale, costituito dal fatto che la possibilità di dedurre gli interessi passivi induce le imprese a sottocapitalizzarsi ed a ricorrere prioritariamente ai finanziamenti bancari. Ritiene, inoltre, che l'ACE rappresenti uno strumento di sostegno alle attività produttive più efficace di ogni altra forma di incentivo, sia in quanto induce l'apporto di nuovo capitale alle imprese, responsabilizzando maggiormente gli imprenditori ed eliminando ogni tipo di valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione finanziaria circa l'ammissibilità delle iniziative imprenditoriali al sostegno pubblico, sia in quanto consente di sostenere quelle imprese che intendano espandersi ed investire, evitando in tal modo gli inconvenienti derivanti da meccanismi di incentivazione generalizzati.

Alessandro PAGANO (Pdl) evidenzia come alcune scelte di politica tributaria del Governo si pongano in contraddizione con il disegno strategico di sostenere gli

investimenti produttivi, evidenziando, in particolare, come l'introduzione dell'IMU, ed il conseguente inasprimento della pressione fiscale anche sugli immobili strumentali, rischi di annullare, o comunque ridurre, gli effetti positivi dell'ACE, inducendo ulteriormente molte imprese a spostare i propri siti produttivi all'estero.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, in merito alle ulteriori osservazioni del deputato Pagano, sottolinea come uno dei principali motivi che inducono alla delocalizzazione di attività produttive presenti in Italia, ovvero che ostacolano gli investimenti esteri nel nostro Paese, sia rappresentato dall'incertezza della normativa tributaria, rilevando come gli imprenditori richiedano, più che la riduzione delle aliquote di imposta, di poter avere certezza circa il trattamento fiscale delle proprie attività. In tale contesto evidenzia come tale obiettivo costituisca uno degli obiettivi principali del disegno di legge C. 5291, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze ed approvato dalla Camera.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che, in considerazione dell'imminente scioglimento delle Camere, non sarebbe in alcun modo utile impegnare, con la risoluzione in discussione, il Governo a svolgere un'attività di revisione della politica tributaria quando la Legislatura è ormai giunta alla sua conclusione. In tale quadro complessivo non considera quindi opportuno porre in votazione l'atto di indirizzo, il quale affronta una tematica molto ampia ed articolata, che dovrà essere rinviata alla prossima Legislatura.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come, al di là delle ipotesi e delle anticipazioni giornalistiche, il Governo sia ancora in carica e le Camere siano pienamente in funzione: ritiene, pertanto, doveroso che tanto i componenti dell'Esecutivo, quanto i parlamentari, continuino a svolgere appieno le funzioni attribuite loro

dalla Costituzione, e per le quali percepiscono congrui emolumenti a carico del bilancio pubblico.

In tale contesto non considera né giusto né corretto che la Commissione abdichi al proprio ruolo di proposta e di indirizzo nei confronti del Governo, rinviando alla prossima Legislatura i temi, tanto importanti per la vita dei cittadini e del Paese, affrontati dalla risoluzione. Evidenzia, infatti, come la revisione della politica tributaria costituisca un'urgenza assoluta, ricordando che pochi giorni fa i contribuenti sono stati chiamati a corrispondere il saldo dell'IMU e che da gennaio essi dovranno corrispondere il nuovo tributo comunale per i tributi ed i servizi (TARES), istituito dal decreto-legge n. 201 del 2011 in sostituzione della vecchia TARSU e della TIA, subendo pertanto un ulteriore incremento della pressione fiscale.

Ritiene quindi doveroso che la Commissione continui a lavorare alacremente su tali temi in tutti gli spazi di tempo ancora utili, svolgendo pienamente il proprio ruolo, sia pure nella diversità delle opinioni tra le diverse parti politiche. A tale proposito desidera ringraziare, oltre che il Presidente Conte ed il Sottosegretario Ceriani, i deputati Pagano e Fogliardi i quali, soli, stanno partecipando alla discussione della sua risoluzione, lamentando invece l'assenza degli altri 41 membri della Commissione stessa.

In questo spirito preannuncia la presentazione di un'ulteriore risoluzione, la quale affronta i temi del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, sottolineando altresì l'esigenza che la Commissione possa esaminare adeguatamente il disegno di legge di stabilità ed il disegno di legge di bilancio, alla luce delle rilevanti modifiche che il Senato sta apportando a tali provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione Galletti n. 5-08693 è stata sottoscritta dal deputato Cera.

5-08689 Antonio Pepe e Contento: Applicazione della maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Manlio CONTENUTO (Pdl) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (Pdl) si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando come la mancata emanazione del regolamento per la definizione dei meccanismi di calcolo e dei criteri applicativi del nuovo tributo comunale per i rifiuti e servizi (TARES), previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, comporterà la conseguenza, qualora si intendesse confermare l'applicabilità della TARES al 1° gennaio 2013, che i contribuenti subiranno un incremento della tariffa pari a 30 centesimi per metro quadrato, aumentando ulteriormente il già gravoso carico tributario sui cittadini, che già hanno subito le pesanti conseguenze determinate dall'introduzione dell'IMU.

Ritiene quindi, che nell'attuale difficile contesto economico, sia opportuno rinviare l'applicazione della TARES, auspicando che il Senato possa intervenire in merito, nell'ambito del disegno di legge di stabilità.

5-08690 Cesario: Regime giuridico dei produttori degli apparecchi da gioco VLT e svolgimento dei collaudi su tali apparecchi.

Bruno CESARIO (PT) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Bruno CESARIO (PT) ringrazia il Sottosegretario, il quale, dopo avere dedicato una lunga e articolata esposizione al regime giuridico applicabile ai produttori degli apparecchi da intrattenimento denominati VLT, al ruolo dei diversi soggetti operanti all'interno della filiera relativa a tali sistemi di gioco, nonché ad altri aspetti tecnici attinenti al funzionamento della piattaforma tecnologica, ai collaudi e alle verifiche di conformità, ha dato altresì risposta, nella parte finale del suo intervento, al principale quesito posto dagli interroganti, concernente l'applicazione di sanzioni amministrative ovvero di penali contrattuali in caso di inadempimenti da parte dei produttori dei predetti apparecchi VLT.

5-08691 Piccolo e Fluvi: Rimborsi d'imposta in favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dell'Isveimer.

Salvatore PICCOLO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Salvatore PICCOLO (PD) considera kafkiana la situazione nella quale si trova,

a tutt'oggi, una parte degli ex dipendenti dell'Isveimer già iscritti al Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto, posto in liquidazione nel 1996.

In particolare, nel procedere alla liquidazione del predetto Fondo di previdenza, l'Isveimer, in qualità di sostituto d'imposta, ha erroneamente versato all'Erario, per conto degli ex dipendenti, somme superiori a quelle effettivamente dovute, a causa della mancata detrazione, dall'imponibile complessivo, dei contributi versati dai lavoratori nei limiti del 4 per cento della retribuzione imponibile annua. Di conseguenza, al fine di ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente versata, l'Istituto ha adito le vie legali, ottenendo pronunce favorevoli in tutti i gradi di giudizio.

Tuttavia, la procedura recentemente attivata dagli organi liquidatori per corrispondere l'importo delle imposte non dovute agli ex dipendenti nega il rimborso ad alcuni di essi, in quanto costoro, a detta dell'Istituto, non sarebbero compresi nell'elenco dettagliato dei nominativi che, all'esito del lavoro di ricostruzione delle singole posizioni dei potenziali beneficiari del rimborso delle somme corrispondenti alle ritenute operate, hanno titolo, secondo l'Agenzia delle entrate, a ricevere il rimborso.

Rileva, quindi, come tale circostanza trovi conferma nella risposta fornita dal Sottosegretario, nella quale si afferma, sostanzialmente, che il rimborso non poteva essere erogato ai soggetti che, in esito a un giudizio instaurato autonomamente, non avevano ottenuto il riconoscimento del relativo diritto.

A tale proposito, osserva come, al contrario di quanto rappresentato dall'Agenzia delle entrate, il giudizio instaurato autonomamente da alcuni ex dipendenti, conclusosi con pronunce a loro sfavorevoli, avesse oggetto e *causa pretendi* affatto diversi rispetto a quello promosso dall'Isveimer.

Ritiene, pertanto, che l'Agenzia delle entrate debba verificare con maggiore attenzione la posizione di tali soggetti – i quali hanno inutilmente tentato di vedere

riconosciute le proprie ragioni in sede amministrativa – sia per evitare che si produca un’ingiusta sperequazione tra contribuenti che si trovano nella medesima situazione, sia per scongiurare il rischio dell’instaurazione di ulteriori contenziosi.

5-08692 Lo Monte ed altri: Controlli svolti dalla Guardia di finanza di Trieste relativamente al pagamento della tassa sulle unità da diporto.

Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI) rinuncia ad illustrare l’interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI) ringrazia il Sottosegretario, rilevando tuttavia come la risposta predisposta dagli uffici contenga diverse imprecisioni. In particolare sottolinea come, diversamente da quanto affermato, i contribuenti interessati siano stati convocati personalmente dagli uffici della Guardia di Finanza per verificare il versamento della tassa sulle unità da diporto, con la sola alternativa di farsi rappresentare da altro soggetto, munito di procura notarile: appare pertanto evidente che, diversamente da quanto asserito nella risposta, il disagio arrecato agli interessati non è stato minimo, in quanto essi sono stati costretti ad assentarsi dalle proprie attività oppure a sostenere gli oneri per conferire procura in materia ad altro soggetto. Evidenzia inoltre come tale procedura di controllo, vessatoria e persecutoria, si ponga in aperto contrasto con le norme dello Statuto dei diritti del contribuente, le quali inibiscono agli uffici pubblici di richiedere ai cittadini documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Non considera altresì accettabile che siano stati sottoposti a controllo i contribuenti che hanno proceduto al versamento della tassa attraverso modalità diverse dal modello F24, in quanto la disciplina isti-

tutiva di tale tributo consentiva espressamente tali ulteriori meccanismi di pagamento.

In generale sottolinea come siffatti comportamenti dell’Amministrazione finanziaria, oltre a penalizzare ingiustamente i cittadini, costituiscano un danno per lo stesso Stato, che sostiene notevoli oneri per l’effettuazione di tali controlli, nei quali è impiegato un elevato numero di personale, laddove sarebbe invece sufficiente mettere a disposizione un conto corrente dedicato al versamento della tassa, ovvero prevedere un codice specifico nel caso di pagamento in via telematica.

Auspica quindi che per l’anno prossimo siano modificate le modalità di pagamento della predetta tassa, nonché i relativi meccanismi di verifica, diminuendo gli adempimenti per i contribuenti interessati, in armonia con i principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente.

5-08693 Galletti: Interpretazione della disciplina sulla responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovute dal subappaltatore.

Angelo CERA (UdCpTP) rinuncia ad illustrare l’interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Angelo CERA (UdCpTP) rileva come la risposta fornita dal Sottosegretario non permetta in alcun modo di chiarire se l’ambito di applicazione dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 – in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore relativamente agli obblighi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA – sia circoscritto ai soli appalti concernenti il settore edilizio, ovvero sia esteso a tutti gli appalti di opere e servizi, alle forniture di beni e servizi e addirittura ai contratti d’opera di cui all’articolo 2222 del codice civile.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, ad integrazione della risposta, ribadisce che è intenzione dell'Amministrazione finanziaria chiarire al più presto il dubbio interpretativo segnalato dagli interroganti, rilevando, peraltro, come nel dettato normativo vi siano elementi sia per sostenere la generale applicabilità del meccanismo della responsabilità solidale, sia per supportare la tesi che ritiene applicabile l'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 al solo settore edilizio, a favore della quale milita l'inserimento della disposizione nel il capo del predetto decreto – legge n. 83 dedicato alle « Misure per l'edilizia ».

5-08694 Barbato: Regime tributario degli emolumenti riconosciuti ai consiglieri regionali.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara non solo insoddisfatto, ma addirittura indignato per la risposta fornita dal Governo, la quale si limita a ribadire l'imponibilità degli emolumenti riconosciuti ai consiglieri regionali a titolo diverso dai rimborsi spese erogati dai competenti organi dei Consigli, senza tuttavia fornire alcuna indicazione circa i controlli che si intendono svolgere per assicurare l'effettiva applicazione della normativa tributaria in materia.

Sottolinea, infatti, come i recenti scandali che hanno coinvolto numerosi consiglieri regionali abbiano posto sotto gli occhi di tutti i cittadini un panorama scandaloso, evidenziando come parlamentari ed appartenenti ai Consigli regionali evadono i propri obblighi tributari per quanto riguarda i contributi loro corrisposti dai gruppi politici di appartenenza, i quali si aggiungono alle indennità ed ai rimborsi spese erogati direttamente dalle assemblee di appartenenza.

Sottolinea quindi come la risposta, assolutamente lacunosa, fornita all'atto di sindacato ispettivo, dimostri, per l'ennesima volta, come il Governo sappia essere severo solo nei confronti dei contribuenti onesti, in particolare dei lavoratori a basso reddito e dei pensionati, mentre si dimostra acquiescente nei confronti degli illeciti compiuti dagli appartenenti alla casta della politica.

Invita quindi il Presidente della Commissione a trasmettere il testo dell'interrogazione al Direttore dell'Agenzia del demanio ed al Presidente della Corte dei Conti, al fine di attivare i necessari accertamenti tributari, nonché per quanto attiene ai profili di danno erariale che tali fenomeni determinano.

5-08695 Forcolin: Andamento del processo di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gianluca FORCOLIN (LNP) osserva, preliminarmente, come permangano alcune incongruenze tra le informazioni fornite dal Sottosegretario nella risposta e gli obiettivi che l'Agenzia delle entrate mirava a conseguire quando ha elaborato il processo di riorganizzazione delle proprie strutture territoriali, volto a consentire, come più volte dichiarato dal Direttore della stessa Agenzia Befera, una maggiore omogeneità, efficacia e qualità dell'azione accertatrice, rendendo possibili significative economie di scala e di specializzazione nell'utilizzo di risorse professionali molto qualificate, la cui disponibilità, specie nelle regioni ove si concentra la ricchezza del nostro Paese, è generalmente scarsa rispetto al fabbisogno.

Rileva, quindi, come i modesti risparmi finora ottenuti – in termini di canoni di locazione, spese di gestione e per il personale – non possano certamente giusti-

ficare i gravi disagi e gli aggravati anche economici che la predetta riorganizzazione ha prodotto per le aziende e per i contribuenti in genere, nonché per i professionisti che li assistono nello svolgimento dei molteplici adempimenti tributari.

Infatti, mentre le attività di accertamento sui contribuenti di maggiori dimensioni, con volume d'affari, ricavi o compensi uguale o superiore a cento milioni di euro, vengono concentrate a livello regionale, la direzione delle altre attività di accertamento più qualificate è spostata dal livello subprovinciale a quello provinciale, compromettendo, in tal modo, quella diffusione capillare che, oltre ad agevolare i rapporti con i contribuenti, permetteva agli uffici periferici di svolgere più efficacemente il proprio ruolo di sentinelle della legalità fiscale, nell'ambito del progetto di recupero dell'evasione portato avanti negli ultimi anni.

Ritiene, inoltre, che il Governo e l'Amministrazione finanziaria debbano tenere conto – come evidenziato anche dal deputato Fluvi in un atto di sindacato ispettivo riferito alla riorganizzazione dell'Agenzia delle entrate – delle peculiarità di taluni territori, sottolineando, in particolare, la situazione dei contribuenti e dei professionisti di una provincia estesa come quella di Venezia, i quali sono costretti a recarsi nella città capoluogo per depositare documenti o trattare pratiche presso gli uffici finanziari.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.30.

5-07123 Maurizio Turco: Istituti finanziari ubicati nello Stato della Città del Vaticano che accedono ai sistemi di pagamento dell'area euro.

5-07124 Maurizio Turco: Strumenti finanziari dello Stato della Città del Vaticano oggetto della Convenzione monetaria con l'UE.

5-07125 Maurizio Turco: Applicazione delle misure anticiclaggio adottate dallo Stato della Città del Vaticano alle attività della Santa Sede.

5-07130 Maurizio Turco: Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie o patrimoniali provenienti dalla Città del Vaticano.

5-07134 Maurizio Turco: Obblighi di identificazione della clientela a fini anticiclaggio da parte dello IOR.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che il Governo ha dichiarato di rispondere congiuntamente alle interrogazioni 5-07123, 5-07124, 5-07125, 5-07130 e 5-07134, in quanto esse affrontano aspetti specifici della medesima tematica.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Maurizio TURCO (PD) sottolinea come buona parte della risposta fornita dal Governo si limiti a ripetere il contenuto dei quesiti posti nelle interrogazioni, senza fornire alcun elemento informativo, mentre l'unico elemento di novità, peraltro molto rilevante, è costituito dal dato relativo all'ammontare del capitale rimpatriati dallo Stato Città del Vaticano, che ammontano complessivamente a 1,5 milioni di euro. A tale ultimo proposito ritiene che la Banca d'Italia abbia certamente proceduto agli accertamenti del caso in materia, rilevando tuttavia come l'indirizzo *internet* cui fa riferimento la risposta non contenga le elaborazioni effettuate dalla stessa Banca d'Italia su tali

capitali, ma rechi solo il testo della norma in base alla quale la Banca è stata autorizzata a richiedere i relativi dati.

Sottolinea, quindi, come l'inconsistenza della risposta, la quale era, del resto, ampiamente prevedibile, rafforzi ulteriormente le ragioni che hanno indotto alla presentazione degli atti di sindacato ispettivo.

In tale contesto evidenzia, inoltre, come, nonostante la sollecitazione in merito, non siano state poste all'ordine del giorno due ulteriori interrogazioni a sua firma: la n. 5-07527, con la quale si chiedevano chiarimenti circa la notizia, riportata dalla stampa, secondo cui il Capo dell'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia avrebbe ritirato i funzionari delegati a partecipare ad una riunione del *Moneyval* convocata per approfondire l'eventuale coinvolgimento dello IOR in attività di riciclaggio, e la n. 5-07141, la quale intende approfondire i rapporti tra l'allora Ministro Tremonti e l'allora Presidente dello IOR Gotti Tedeschi in relazione alle agevolazioni ICI sugli immobili della Chiesa cattolica.

Auspica quindi che sia possibile svolgere tali atti di sindacato ispettivo in un'altra seduta della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Maurizio Turco, rileva come l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, abbia convenuto, nella riunione odierna, di non convocare ulteriori sedute della Commissione per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo, in considerazione dell'imminente scioglimento delle Camere.

5-07131 Maurizio Turco: Segnalazioni antiriciclaggio effettuate dall'UIF in relazione all'inchiesta sulla cosiddetta « cricca degli appalti ».

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Maurizio TURCO (PD) evidenzia come la risposta fornita dal Sottosegretario non

colga il tema posto dall'interrogazione, la quale non è volta a verificare la capacità della Banca d'Italia di svolgere i compiti in materia di antiriciclaggio che la normativa le assegna, né intende ottenere dati coperti dal segreto istruttorio ovvero sottoposti agli obblighi di riservatezza previsti dalla legge, ma solo conoscere le risultanze delle attività antiriciclaggio svolte dalla stessa Banca d'Italia con riferimento all'operatività dello IOR.

Rileva, quindi, come a tale quesito non sia stata data, come prevedibile, alcuna risposta.

5-08397 Pes: Esclusione dall'IMU dei terreni agricoli ubicati nei comuni montani.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Caterina PES (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, la quale conferma che, come da lei ipotizzato nell'interrogazione, i terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina sono da ritenere non assoggettati all'IMU.

5-08463 Borghesi: Misure a tutela dei possessori di azioni Alitalia.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto della risposta fornita dal sottosegretario, della quale tuttavia si dichiara insoddisfatto, sottolineando come numerosi azionisti Alitalia non abbiano ritenuto di aderire al concambio delle azioni in loro possesso con titoli di Stato ed abbiano chiesto ed ottenuto di essere ammessi come parte civile nel procedimento penale attualmente in corso contro gli amministratori di Alitalia per bancarotta fraudo-

lenta, al fine di vedere riconosciuto il diritto al risarcimento delle perdite da essi subite.

In tale contesto l'ipotesi, indicata nell'interrogazione, di procedere al concambio delle predette azioni con un controvalore in titoli di viaggio, sebbene per alcuni aspetti singolare, consentirebbe, almeno, di ristorare in modo più consistente i piccoli risparmiatori, spesso dipendenti della stessa Alitalia, che hanno perduto l'investimento effettuato in titoli del

gruppo, senza doversi accontentare dell'indennizzo irrisorio previsto in loro favore dalla normativa vigente.

Ritiene quindi fortemente auspicabile un ulteriore intervento del Governo, che consenta di salvaguardare maggiormente i diritti di tali risparmiatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-08689 Antonio Pepe e Contento: Applicazione della maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa le conseguenze derivanti dalla mancata adozione entro il termine del 31 ottobre 2012 del regolamento in tema di tributo comunale per i rifiuti e i servizi (TARES), previsto dall'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In particolare, si chiede di conoscere le implicazioni della predetta mancata adozione sulla maggiorazione prevista, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, dal comma 13 del citato articolo 14.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze sottolinea che la mancata adozione entro il 31 ottobre 2012 del regolamento concernente i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, non inficia l'applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2013, poiché sono comunque applicabili i criteri già elaborati per la TIA1 di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Lo stesso Dipartimento, inoltre, precisa che, in conseguenza della mancata adozione del predetto regolamento, non possa essere inibita la maggiorazione prevista dal citato comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che la maggiorazione si applica alla tariffa determinata in base alle disposizioni contenute nei commi da 8 a 12 dello stesso articolo ed è pari a 0,30 euro per metro quadrato.

Tale misura può essere aumentata fino a 0,40 euro con deliberazione del consiglio comunale, con facoltà di graduarla in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato l'immobile.

La maggiorazione, quindi, dipende esclusivamente dai due parametri, costituiti dalla superficie assoggettabile al tributo comunale sui rifiuti e dalla misura fissata dal comune – la cui determinazione non è collegata all'emanazione del regolamento di cui al citato comma 12 dell'articolo 14 del decreto-legge 201 del 2011.

Ciò comporta che la maggiorazione in questione potrebbe anche prescindere dal tributo sui rifiuti ed essere applicata ai prelievi attualmente vigenti, ossia la TARSU, la TIA1 e la TIA2.

ALLEGATO 2

5-08690 Cesario: Regime giuridico dei produttori degli apparecchi da gioco VLT e svolgimento dei collaudi su tali apparecchi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alle procedure di controllo dei sistemi di gioco con videoterminali (VLT). In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quale sia il regime giuridico applicabile ai produttori di tecnologia VLT, se si siano verificati casi di durata dei procedimenti di collaudo più elevata rispetto alla durata media dei procedimenti stessi ed, infine, se siano previste specifiche sanzioni amministrative nei casi di imperizia o negligenza tecnica dei fornitori dei sistemi VLT.

Al riguardo, l'Agenzia della Dogane e dei Monopoli rappresenta quanto segue.

Relativamente al regime giuridico applicabile ai produttori di tecnologia VLT, gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si distinguono in:

apparecchi di cui alla lettera *a*) del citato comma 6 (c.d. AWP -amusement with Prizes- o Slot);

apparecchi di cui alla lettera *b*) (c.d. VLT).

L'offerta del gioco tramite le VLT e le AWP risulta essere fortemente influenzata dalle differenti caratteristiche tecniche dei suddetti apparecchi da intrattenimento.

In questa prospettiva, va in primo luogo valorizzata la circostanza secondo cui, per le AWP, la gestione del gioco avviene con sistemi del tutto autonomi e che trovano all'interno della singola AWP la tecnologia necessaria per l'offerta del gioco.

Le VLT, invece, costituiscono dei videoterminali attraverso i quali è offerto il gioco, sono raccolte le giocate e sono prive di una propria autonomia funzionale in quanto, per poter raccogliere gioco devono essere necessariamente collegate tramite la rete alla cosiddetta piattaforma tecnologica. Detta piattaforma è composta dall'hardware centrale, dal software centrale e dalle altre componenti che consentono il funzionamento delle VLT.

In questa prospettiva, pertanto, la singola VLT deve essere considerata solo come una parte del sistema VLT attraverso il quale è offerto il gioco.

Ciò premesso, occorre considerare che il corretto funzionamento della piattaforma di gioco e la gestione della piattaforma tecnologica delle VLT richiedono uno specifico know-how ed elevate conoscenze tecnologiche che i gestori tradizionali non sono in grado di garantire.

Conseguentemente, dall'esame del peculiare comparto delle VLT, emerge che nella prassi operativa si è consolidata, accanto alla figura del gestore, la presenza del cosiddetto « fornitore/manutentore » della piattaforma di gioco (di seguito il « Fornitore »).

Più in dettaglio, il Fornitore è in primo luogo il soggetto che mette a disposizione del concessionario la componentistica hardware e software sia a livello centrale (presso la piattaforma di gioco) che a livello periferico.

Tuttavia, l'apporto del Fornitore alla filiera delle VLT non si limita alla mera messa a disposizione della suesposta componentistica hardware e software, ma si sostanzia soprattutto in una serie di ulte-

riori attività necessarie al corretto funzionamento dell'intero sistema del gioco.

Il Fornitore, infatti, mette a disposizione del concessionario le proprie elevate competenze tecnologiche in relazione sia all'installazione delle VLT presso le sale, sia alla manutenzione – correttiva ed evolutiva – del software centrale e del software periferico.

Il Fornitore si occupa inoltre di fornire la c.d. « libreria » dei giochi, prodotti internamente e « customizzati » in relazione alle specifiche poste dalla normativa italiana e dal concessionario.

In aggiunta, il Fornitore garantisce che tutte le VLT siano connesse con il sistema della SOGEI S.p.A., partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, compie tutte le attività di assistenza necessarie per l'adeguamento alle modifiche normative ovvero alle specifiche tecniche definite da Agenzia delle dogane e dei monopoli/SOGEI e si occupa di fornire al concessionario gli strumenti necessari per monitorare la funzionalità delle diverse componenti del sistema.

Si tratta quindi di un'attività di assistenza sul sistema VLT che non riguarda il singolo apparecchio ma coinvolge l'intera piattaforma di gioco.

Il servizio offerto dal Fornitore è quindi un'assistenza altamente specialistica che soltanto il Fornitore, in quanto titolare e sviluppatore del software e dell'hardware, è in grado di offrire.

I produttori di sistemi di gioco VLT devono essere obbligatoriamente iscritti in un apposito elenco.

Relativamente alla domanda posta dall'Onorevole interrogante se si siano verificati casi di durata dei procedimenti di collaudo più elevata rispetto alla durata media dei procedimenti stessi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risponde in base a quanto riscontrato dal partner tecnologico Sogei S.p.A..

Pertanto, la responsabilità della verifica di conformità dei sistemi VLT e dei relativi giochi è assegnata a Sogei, in qualità di partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77.

A partire dalla fine del 2009 quindi, e fino alla data odierna, Sogei ha svolto e concluso 68 processi di verifica di conformità riferiti a 19 diversi sistemi/piattaforme di gioco e 354 processi di verifica di conformità riferiti ai giochi, a cui è seguito il rilascio, da parte di Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei relativi certificati di conformità.

Lo stesso sistema di gioco, infatti, può (e deve) essere sottoposto, nel tempo, a più processi di verifica, che si rendono necessari a seguito di modifiche evolutive del sistema stesso (modifiche richieste dall'introduzione di nuove norme o di iniziativa del concessionario stesso per finalità commerciali), così come può essere richiesta dal concessionario, in qualunque momento, la verifica di nuovi giochi.

Inoltre, lo stesso sistema viene (e deve) essere sottoposto a verifica di conformità anche se già certificato per altri concessionari, a causa delle inevitabili personalizzazioni apportate sia per ragioni di carattere tecnico e/o commerciale, sia per l'adeguamento all'interfaccia di comunicazione con il sistema di controllo di Agenzia delle dogane e dei monopoli/Sogei, propria di ciascun concessionario e prevista dalla convenzione di concessione.

Il processo di verifica di conformità prevede:

la trasmissione ad Agenzia delle dogane e dei monopoli e contemporaneamente a Sogei di apposita richiesta da parte del concessionario;

la trasmissione, da parte di Sogei al concessionario richiedente, di una submission list contenente il dettaglio delle componenti documentali, hardware e software, da consegnare a Sogei per consentire l'avvio delle attività;

la trasmissione, da parte di Sogei al concessionario richiedente, di uno o più rapporti di verifica, in occasione del riscontro di non conformità alla normativa vigente nel corso del processo di verifica;

la trasmissione, da parte di Sogei ad Agenzia delle dogane e dei monopoli,

della lettera di fine verifica di conformità, al termine delle attività con esito positivo, contestualmente alla generazione del certificato di conformità disponibile sulla intranet di Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la stampa e la successiva consegna al concessionario richiedente.

Nel caso di verifica di conformità di un sistema già certificato per altri concessionari, il processo si limita alla valutazione relativa esclusivamente alle modifiche apportate, senza prevedere la verifica delle componenti non modificate.

I sistemi di gioco sottoposti nel tempo a verifica di conformità e analizzati da Sogei sono piattaforme già utilizzate in altri mercati europei e mondiali che, tuttavia, non risultano « adeguati » al modello architeturale tipico del mercato italiano né a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle regole tecniche vigenti; ciò rende il processo di verifica di conformità lungo e laborioso, in considerazione dei tempi tecnici necessari ai produttori ad apportare gli adeguamenti che, in taluni casi, possono richiedere complesse modifiche architetturelle nonché lo sviluppo di specifiche versioni software per il mercato italiano.

A titolo esemplificativo, per quanto fino ad oggi riscontrato, la durata del processo di verifica di conformità di un sistema di giochi varia da pochi giorni (ad es.: in occasione di un aggiornamento di un sistema di gioco in esercizio per la risoluzione di un bug software) fino a circa due anni (ad es.: per la verifica di conformità di un nuovo sistema di gioco che ha richiesto sostanziali interventi da parte del produttore nel corso del processo di verifica di conformità in quanto totalmente difforme dai requisiti normativi nazionali).

Nel caso di verifica di un sistema di gioco già certificato per altro concessionario, il tempo richiesto è dell'ordine di poche settimane.

In alcuni casi, inoltre (eventi documentabili grazie alla tracciatura formale del processo sopradescritto), i concessionari (ma sarebbe meglio dire i produttori dei sistemi di gioco) hanno impiegato mesi a

rispondere ad un rapporto di verifica ad essi inviato; tale tempo, evidentemente non imputabile a Sogei, concorre significativamente alla durata complessiva del processo di verifica di conformità.

Per lo svolgimento delle verifiche di conformità, Sogei ha allestito appositi laboratori sviluppando, anche attraverso l'acquisizione di opportune risorse professionali provenienti dal mercato nonché attraverso specifici percorsi di formazione e certificazione del personale, le competenze necessarie all'espletamento dell'attività.

Relativamente, infine, alla domanda dell'interrogante se siano previste specifiche sanzioni amministrative nei casi di imperizia o negligenza tecnica dei fornitori dei sistemi VLT, è opportuno precisare innanzitutto che, con riferimento a ciascun sistema di gioco VLT, l'interlocutore unico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è il concessionario di rete e che nei confronti dei soggetti produttori non sono previste direttamente sanzioni amministrative riguardanti i casi di imperizia o negligenza tecnica.

Ciascun concessionario, come sopra specificato, sceglie tra le soluzioni disponibili sul mercato i prodotti dei fornitori di tecnologia che devono essere, per legge, iscritti all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni. Tale elenco, istituito e regolamentato dal decreto direttoriale del 9 settembre 2011, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e riporta tutti i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta di gioco con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S..

I soggetti produttori dei sistemi di gioco VLT, devono possedere, ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti ri-

chiesti dal menzionato decreto direttoriale 9 settembre 2011, tra cui, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7 il conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001:2008.

La conseguenza diretta nei confronti dei produttori dei sistemi di gioco, nei casi di perdita dei requisiti richiesti dall'elenco, è la cancellazione dallo stesso.

I concessionari di rete devono, a pena di nullità, sottoscrivere contratti funzionali alla raccolta di gioco con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., esclusivamente con i soggetti iscritti al menzionato elenco. Tali contratti sono

disciplinati dalle vigenti norme di natura civilistica.

I contenuti minimi dei predetti contratti da stipularsi a seguito dell'affidamento delle nuove concessioni, sono stati previsti nelle disposizioni contenute nel nuovo schema di atto di convenzione all'articolo 21, tra i quali in particolare alla lettera *k*): «...l'obbligo da parte del produttore di accettare le penali previste dal concessionario per inadempimenti contrattuali...».

Tale obbligo, tuttavia, scatterà con la firma delle nuove convenzioni di concessione, al termine della procedura selettiva attualmente in corso.

ALLEGATO 3

5-08691 Piccolo e Fluvi: Rimborsi d'imposta in favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dell'Isveimer.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere, in relazione ai rimborsi spettanti agli ex dipendenti dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Italia Meridionale per le maggiori trattenute subite nell'anno 1999, quali siano i criteri adottati dall'Agenzia delle entrate e del territorio nella redazione dell'elenco degli aventi diritto al rimborso, in considerazione del fatto che molti ex dipendenti sembrerebbero essere stati esclusi dal beneficio pur avendone i requisiti o pur trovandosi nella stessa posizione giuridica dei soggetti presenti in elenco.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate e del territorio rappresenta che al fine di evitare duplicazioni di rimborsi e scongiurare il pagamento di somme in favore di soggetti non aventi diritto, a tutela dell'Erario, sono stati adottati i seguenti criteri per individuare gli ex dipendenti per i quali il rimborso non poteva essere erogato:

soggetti che, a qualunque titolo, avevano già ottenuto il rimborso;

soggetti che, in esito ad un giudizio instaurato autonomamente, non avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso;

soggetti con un giudizio ancora pendente o interessato da sentenza non ancora definitiva, che potevano invocare l'applicazione del giudicato favorevole alla società ai sensi dell'articolo 1306 del codice civile, secondo cui i coobbligati solidali possono avvalersi del giudicato formatosi a favore di un altro coobbligato;

soggetti che avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso in esito ad un giudizio instaurato autonomamente.

L'Agenzia manifesta la sua piena disponibilità a fornire tutta la necessaria assistenza ai soggetti, al momento presenti nell'elenco degli esclusi, che richiedano una revisione della propria posizione esibendo eventuale documentazione a supporto della richiesta di rimborso.

ALLEGATO 4

5-08692 Lo Monte ed altri: Controlli svolti dalla Guardia di finanza di Trieste relativamente al pagamento della tassa sulle unità da diporto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al contenuto dell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si rappresenta che la norma che ha introdotto la tassa annuale sulle unità da diporto ha anche previsto che i controlli sul relativo assolvimento siano effettuati, fra gli altri, dagli organi di polizia tributaria (articolo 16 comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

A seguito delle specifiche direttive impartite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 30 maggio 2012, questo Comando Generale, con la circolare n. 238599 in data 6 agosto 2012, ha fornito le dovute indicazioni per l'esecuzione dei controlli.

In concreto, il Comando Generale della guardia di finanza ha fatto presente che l'azione ispettiva è limitata al riscontro di un singolo adempimento tributario e quindi il modulo procedurale più consono è risultato quello già adottato in via generale per i « controlli fiscali », per le cui modalità di attuazione si è fatto rinvio alla Circolare n. 1/2008, recante « Istruzione sull'attività di verifica ».

Inoltre, tenuto conto della peculiarità della tassa in oggetto, è stato previsto che i controlli possano essere effettuati anche in mare – in concomitanza con le attività ordinariamente svolte dalla componente navale per altre finalità (polizia marittima, tutela ambientale, codice della navigazione, pesca, dogane, accise, eccetera) – o nei punti di approdo e/o rimessaggio.

In ogni caso, la predetta direttiva richiama l'attenzione sulla « necessità che

l'approccio dei militari all'attività ispettiva sia costantemente improntato alla sobrietà, al rispetto della *privacy* ed al consueto tatto ».

Per quanto concerne la specifica azione di controllo sviluppata dalla Stazione Navale di Trieste, questa, dopo aver acquisito dagli approdi turistici della Regione Friuli Venezia Giulia gli elenchi delle imbarcazioni e delle navi da diporto ormeggiate o rimessate presso le rispettive strutture (circa 1741 unità), ha provveduto, nella generalità dei casi, al riscontro telematico dei pagamenti effettuati tramite modello « modello F24 ».

In un numero limitato di casi, invece, laddove il dato non era riscontrabile dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria per effetto della mancata utilizzazione del citato modello di pagamento, il Reparto ha provveduto secondo le modalità e le procedure all'uopo previste dall'articolo 32, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In attuazione di questa disposizione, pertanto, 64 proprietari residenti nella città di Trieste sono stati invitati a presentare al Reparto la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento tributario.

Al fine di arrecare il minimo disagio agli interessati, a tutte le persone convocate che ne hanno fatto richiesta è stato consentito di inviare la documentazione con modalità alternative alla presentazione, ovvero a mezzo fax o *mail*.

ALLEGATO 5

5-08693 Galletti: Interpretazione della disciplina sulla responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovute dal subappaltatore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole Galletti ha chiesto alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore nell'ambito dei contratti d'appalto di opere e servizi, prevista dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che, a sua volta, ha sostituito integralmente il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

A parere dell'interrogante, infatti, nonostante i chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E dell'8 ottobre 2012, permangono taluni dubbi interpretativi. In particolare, non sembrerebbe chiaro se l'ambito di applicazione della norma sia limitato al solo

settore edilizio – come appare desumibile dal fatto che l'articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 83 del 2012 è inserito nel capo III intitolato « Misure per l'edilizia » – ovvero se si estenda anche a tutti i contratti di appalto e subappalto di opere e servizi (a prescindere dal settore economico di intervento), ai contratti d'opera previsti dall'articolo 2222 del codice civile e ai contratti di fornitura di beni e di servizi.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate e del territorio rappresenta che è in via di predisposizione uno specifico documento di prassi volto a chiarire i dubbi interpretativi connessi all'applicazione della disposizione in esame, come auspicato dall'Onorevole interrogante.

ALLEGATO 6

5-08694 Barbato: Regime tributario degli emolumenti riconosciuti ai consiglieri regionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ad ogni emolumento aggiuntivo corrisposto a titolo diverso dai rimborsi spese, ai componenti degli organi dei consigli regionali.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria fa presente quanto segue.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lettera *g*), del TUIR, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e, dunque, assoggettati interamente ad IRPEF, « le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica ».

Il successivo articolo 52, comma 1, lettera *b*), del TUIR, stabilisce, inoltre, che, ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera *g*), del sopracitato articolo 50, non concorrono a formare il reddito « le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro

che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi ».

Pertanto, l'Agenzia delle entrate e del territorio, come tra l'altro già riferito in sede di risposta al *question time* n. 5-08348 presenta dello stesso interrogante, ribadisce che la stessa formulazione del sopraindicato articolo 50, comma 1, lettera *g*), del TUIR, stante anche il carattere tassativo delle fattispecie individuate dalla disposizione, non consente di comprendere anche le somme corrisposte ad altro titolo dai gruppi politici ai loro componenti; conseguentemente, non può essere applicato quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera *b*) del TUIR in tema di non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme erogate a titolo di rimborso spese.

In altri termini, l'Agenzia delle entrate precisa che la menzionata « non imponibilità » ai fini IRPEF deve riferirsi soltanto alle somme erogate, a titolo di rimborso spese, direttamente ai componenti dei collegi « dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi », vale a dire dalle assemblee elette, tra cui si annoverano tra l'altro i consigli regionali.

ALLEGATO 7

5-08695 Forcolin: Andamento del processo di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere lo stato di avanzamento del processo di riorganizzazione che ha previsto l'istituzione delle direzioni provinciali in luogo dei preesistenti uffici locali e i vantaggi che tale riorganizzazione avrebbe comportato.

Al riguardo, come già riferito in sede di risposta ad altri documenti di sindacato ispettivo, l'Agenzia delle entrate e del territorio evidenzia che la concentrazione dell'attività di controllo a livello provinciale ha lo scopo di rendere più incisiva la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attraverso una razionalizzazione della presenza dell'Agenzia sul territorio che a sua volta avrebbe reso possibili significative economie di scala e di specializzazione nell'utilizzo delle risorse professionali qualificate.

Il processo di riorganizzazione, avviato all'inizio del 2009, si è concluso alla fine del 2010, nel rispetto del termine biennale a suo tempo preventivato. Attualmente operano pertanto sul territorio 111 strutture di livello provinciale (a Roma sono tre, a Milano Torino e Napoli due), supportate da una rete di uffici territoriali che erogano servizi all'utenza.

L'interrogante chiede se il nuovo modello organizzativo abbia comportato una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La risposta è decisamente positiva: al riguardo è sufficiente richiamare i dati – peraltro ampiamente pub-

blicizzati dai media – relativi alla forte crescita del gettito nei recenti anni a seguito dell'azione di contrasto all'evasione fiscale.

L'interrogante lamenta, inoltre, che dall'operazione non deriverebbe alcun risparmio, in quanto non sarebbe prevista né la chiusura di uffici né la diminuzione degli organici. In realtà le cose stanno diversamente. Per quanto riguarda gli uffici, già prima dell'adozione delle misure di revisione della spesa pubblica di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, l'Agenzia aveva avviato un piano di revisione delle proprie strutture territoriali, al fine di chiudere quelle i cui ridotti carichi di lavoro non giustificavano gli oneri connessi alloro funzionamento. Al momento è stata già disposta la chiusura di un primo gruppo di 17 uffici, per un risparmio, a regime, di 2,2 milioni di euro per canoni di locazione e altre spese di gestione.

Il numero dei dipendenti, poi, è in forte e continuo calo. Alla data di attivazione dell'Agenzia (gennaio 2001) i dipendenti erano 37.500; alla data di avvio del processo di riorganizzazione (gennaio 2009) erano 35.500; oggi sono meno di 32.400. La riduzione verificatasi dal 2001 a oggi (oltre 5.000 unità) è pari al 12 per cento, mentre nello stesso arco di tempo, secondo la relazione della Corte dei conti, il personale complessivo della pubblica amministrazione è diminuito solo del 4,4 per cento.

ALLEGATO 8

5-07123 Maurizio Turco: Istituti finanziari ubicati nello Stato della Città del Vaticano che accedono ai sistemi di pagamento dell'area euro.

5-07124 Maurizio Turco: Strumenti finanziari dello Stato della Città del Vaticano oggetto della Convenzione monetaria con l'UE.

5-07125 Maurizio Turco: Applicazione delle misure antiriciclaggio adottate dallo Stato della Città del Vaticano alle attività della Santa Sede.

5-07130 Maurizio Turco: Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie o patrimoniali provenienti dalla Città del Vaticano.

5-07134 Maurizio Turco: Obblighi di identificazione della clientela a fini antiriciclaggio da parte dello IOR.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con le interrogazioni in Commissione n. 5-07123, n. 5-07124, n. 5-07125, n. 5-07130 e n. 5-07134 l'onorevole Maurizio Turco ed altri pongono quesiti sulle relazioni finanziarie intrattenute dall'Italia con lo Stato Città del Vaticano e, in particolare, con l'Istituto Opere di Religione (IOR).

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha comunicato quanto segue.

Nel gennaio 2010 la Banca d'Italia ha diramato ai gruppi bancari che intrattenevano rapporti con l'Istituto Vaticano indicazioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Nel settembre 2010, sono state diramate ulteriori indicazioni operative, dirette all'intero sistema bancario, volte a definire i rapporti intrattenuti con l'Istituto Opere di Religione (IOR).

A seguito della Convenzione monetaria stipulata tra l'Unione europea e lo Stato Città del Vaticano, entrata in vigore il 10 gennaio 2010, le Autorità Vaticane hanno emanato, il 30 dicembre 2010, la legge

concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, sul modello delle disposizioni comunitarie in vigore.

In particolare, è stata introdotta una normativa che persegue penalmente le condotte di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e impone obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione delle transazioni e segnalazione delle operazioni sospette.

Inoltre, con la Lettera Apostolica, in forma di *Motu Proprio*, in pari data (30 dicembre 2010) è stata disposta l'estensione della citata normativa vaticana alle attività degli enti della Santa Sede, tra cui lo IOR. In particolare, è stato stabilito che la citata legge antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano, e le sue future modificazioni, hanno vigenza anche per i dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede.

Conseguentemente, la normativa antiriciclaggio è in vigore tanto per gli enti e le attività riconducibili allo Stato Città del Vaticano (SCV), quanto agli enti e alle attività

riconducibili alla Santa Sede. Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di dello Stato della Città del Vaticano/Santa Sede è stato recentemente valutato dal *Moneyval*, Organismo del Consiglio d'Europa, affiliato al Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Il rapporto, adottato dall'Assemblea Plenaria, il 4 luglio 2012, ha approvato il sistema antiriciclaggio vaticano ed è disponibile sul sito <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyvall>.

Con riferimento ai capitali rimpatriati in Italia dallo SCV tra 2009 e 2010, ai sensi della normativa sul cd. «scudo fiscale», si fa presente che, dalle evidenze in possesso della Banca d'Italia, tali attività ammontano complessivamente a 1,5 milioni di euro. La raccolta e l'elaborazione da parte della Banca d'Italia dei dati sui capitali emersi a seguito dello scudo fiscale sono state effettuate per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, ai sensi e secondo le modalità previste nel Provvedimento 28 settembre 2009 (il testo è consultabile al seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/scudo_fiscale/Prov_v_scudo_fiscale_28.09.20.09.pdf).

Per quanto riguarda, infine, l'attività degli istituti finanziari operanti nello Stato della Città del Vaticano, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha precisato che allo stato attuale non risultano istituti finanziari operanti nello Stato della Città del Vaticano partecipanti ai sistemi gestiti direttamente dalla Banca d'Italia (sistema di compensazione BICOMP della Banca d'Italia) ovvero nell'ambito delle attività condivise a livello di Eurosystem (sistema di regolamento lordo in tempo reale europeo TARGET2).

Come riferito in data 12 dicembre 2012 presso questa Commissione in occasione dello svolgimento dell'interrogazione n. 5-08533, le banche extracomunitarie possono operare in Italia tramite succursali ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento previa autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 4, e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (cd. Testo Unico bancario). Lo IOR non è stato autorizzato dalla Banca d'Italia ad operare sul territorio della Repubblica Italiana tramite succursali, ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento.

ALLEGATO 9

5-07131 Maurizio Turco: Segnalazioni antiriciclaggio effettuate dall'UIF in relazione all'inchiesta sulla cosiddetta « cricca degli appalti ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere informazioni in merito alle movimentazioni finanziarie che sarebbero state effettuate dai soggetti inseriti nella cosiddetta « lista Anemone » implicati nella nota vicenda della « cricca degli appalti » e chiede al Governo se abbia evidenza di regolarizzazioni di questi flussi in base alla normativa sullo scudo fiscale nonché di eventuali segnalazioni effettuate alla magistratura dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia su tali operazioni.

Al riguardo, per quanto di competenza, il Comando Generale della Guardia di finanza ha riferito che il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma ha in corso indagini di polizia giudiziaria delegate dalla locale Procura della Repubblica. Le indagini sono tuttora coperte dal segreto *ex articolo* 329 del Codice di procedura penale.

Il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, dal canto suo, ha rappresentato quanto segue.

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia ha precisato di prestare ampia collaborazione nei confronti della magistratura, svolgendo i necessari approfondimenti e rendendo disponibili, fra l'altro, le segnalazioni di operazioni sospette, unitamente alle relazioni tecniche, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla legge (articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 321).

Con riferimento infine alle affermazioni dell'Onorevole interrogante in merito ad un presunto comportamento omissivo

tenuto dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei controlli di competenza in materia di antiriciclaggio, il CICR fa presente quanto segue.

In ossequio alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la Banca d'Italia svolge la propria azione di controllo antiriciclaggio nel quadro delle funzioni di vigilanza prudenziale e sul sistema dei pagamenti previste dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario TUB) e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della finanza TUF).

La Banca d'Italia conduce un intenso programma di accertamenti ispettivi antiriciclaggio generali e mirati condotti presso le direzioni generali nonché, su base territoriale, un programma di verifiche presso la rete.

Tra il 2007 e il 2011, la Banca d'Italia ha condotto oltre 860 accertamenti ispettivi di vigilanza a carattere generale nel corso dei quali è stato anche verificato il rispetto della normativa antiriciclaggio. Nel medesimo periodo, sono stati effettuati 23 accertamenti mirati al rispetto della normativa antiriciclaggio presso le Direzioni Generali di intermediari vigilati.

Parallelamente, nel quadro dell'azione di vigilanza cartolare, la Banca d'Italia riceve e verifica le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 231 del 2007 da parte degli organi di controllo degli intermediari vigilati. In esito all'attività di controllo cartolare e ispettivo, la Banca d'Italia provvede a sanzionare in via amministrativa le

irregolarità riscontrate. Per il solo anno 2011 sono state irrogate sanzioni pecuniarie per oltre 10 milioni di euro.

Quando dall'attività di vigilanza emergono fatti di possibile rilievo penale, la Banca d'Italia provvede alla relativa segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Con specifico riferimento alla materia antiriciclaggio, nel 2011 sono state inoltrate 91 Comunicazioni della specie (63 nel 2010; 26 nel 2009).

Intensa è anche la partecipazione della Banca d'Italia sia nelle diverse sedi internazionali che trattano la materia del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale sia nel versante interno, attraverso una costante e proficua collaborazione istituzionale con i vari organismi e autorità interessati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, la Banca d'Italia ha fornito il proprio contributo alle iniziative messe in atto dal G20, dall'OCSE e dal GAFI per contrastare l'attività delle giurisdizioni non cooperative nei settori fiscale e dell'antiriciclaggio.

In questi ultimi anni si è registrato un notevole incremento del numero di segnalazioni di operazioni sospette, che da 12.500 nel 2007 sono passate a oltre 49.000 nel 2011. Dal maggio del 2011 è entrato a regime il nuovo sistema di raccolta delle operazioni sospette (RADAR),

che consente – tra l'altro – una rappresentazione più completa dei rapporti e dei legami tra i soggetti interessati.

Tale incremento rende ancor più rilevante il ruolo di filtro tra il sistema economico e le citate autorità, che la legge assegna alla UIF. Esso mira a prevenire l'utilizzo dei circuiti dell'intermediazione finanziaria da parte della criminalità, ostacolando il coinvolgimento degli operatori in attività illecite. L'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, proprio perché incentrata su questa logica essenzialmente preventiva, rappresenta la base per l'avvio delle indagini investigative e dei procedimenti penali. In molti casi, tra l'altro, grazie al quadro informativo fornito dalla UIF, sia le indagini sia i procedimenti giudiziari sono in grado di colpire anche i reati presupposto, oltre che quello di riciclaggio.

Notevole è anche l'impegno della UIF nell'attività ispettiva, tesa a verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione, e nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

In linea con gli standard internazionali, la UIF ha inoltre sviluppato un'intensa attività di collaborazione internazionale con le omologhe controparti estere, realizzando proficui scambi di informazioni, che si sono rivelati utili anche per le indagini penali.

ALLEGATO 10

**5-08397 Pes: Esclusione dall'IMU dei terreni agricoli
ubicati nei comuni montani.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo di assumere iniziative, anche normative, per modificare la disciplina dell'IMU con riguardo ai terreni incolti siti in aree montane o di collina.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, occorre procedere all'inquadramento giuridico della questione.

L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'IMU di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Il comma 2 dell'articolo 13 citato prevede che «l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Il presupposto impositivo dell'IMU è costituito, dunque, dal possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze, e anche, ad esempio, di terreni incolti.

Il richiamo all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, effettuato dal citato comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, ha il solo scopo, infatti, di mantenere anche ai fini IMU le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, già utilizzate ai fini dell'imposta comunale

sugli immobili (ICI). La lettera *c*) del predetto articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, stabilisce, in particolare, che per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

L'articolo 7, comma 1, lettera *h*) del decreto legislativo n. 504 del 1992, applicabile anche all'IMU, infine, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

I terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina, dunque, in base ad un'interpretazione strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di esenzione, in quanto sfuggono, come evidenziato nell'interrogazione in esame, alla definizione di «terreno agricolo» di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Tuttavia, si deve sottolineare che una lettura sistematica delle disposizioni citate, porta a ritenere che, nell'ambito di applicazione dell'esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7, lettera *h*) suddetto, proprio perché, si ribadisce, rispetto all'ICI, nel presupposto dell'IMU rientra il possesso di qualunque immobile.

A conferma di ciò, il Dipartimento delle finanze segnala che nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 – pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 258 del 5 novembre 2012 – recante l’approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni – vengono richiamate le fattispecie di esenzione e, tra queste, viene fatto, in generale, riferi-

mento ai « terreni ricadenti nelle aree montane e di collina » e non più ai soli terreni agricoli, manifestando in tal modo l’intento di escludere dall’assoggettamento al tributo in argomento anche i terreni cosiddetti incolti.

ALLEGATO 11

5-08463 Borghesi: Misure a tutela dei possessori di azioni Alitalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08463 l'onorevole Antonio Borghesi chiede se non si ritenga di dover esaminare il concambio delle azioni AZ con un controvalore nominale in titoli di viaggio a vantaggio dei risparmiatori Alitalia.

Al riguardo, occorre premettere che a titolo di parziale indennizzo della perdita subita dai titolari di azioni ed obbligazioni Alitalia, l'articolo 7-*octies* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009, ha dato ai risparmiatori la facoltà di cedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze i titoli Alitalia (azioni e obbligazioni) in cambio di titoli di Stato di nuova emissione.

In attuazione della citata normativa, il Dipartimento del Tesoro ha provveduto ad effettuare le operazioni di verifica delle istanze presentate entro il termine di legge fissato al 31 agosto 2009 e, sempre nel rispetto dei tempi previsti dalla norma di riferimento, ha disposto l'emissione dei titoli di Stato in favore dei titolari di azioni ed obbligazioni Alitalia, che hanno aderito all'offerta di scambio.

I titoli di Stato, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012, sono stati emessi e assegnati agli aventi diritto nel dicembre 2010, per il tramite degli intermediari finanziari, per un ammontare di circa 315 milioni di euro rispetto a 330 milioni stanziati dalla norma.

I soggetti aderenti all'offerta di scambio sono stati oltre 100 mila (tra azionisti e obbligazionisti) e rappresentano la quasi totalità dei detentori dei titoli Alitalia.

Per quanto riguarda eventuali altre ipotesi o proposte a favore di coloro che a suo

tempo non hanno aderito allo scambio, si fa presente che ogni iniziativa deve essere prevista da una specifica norma di legge.

Con riferimento agli aspetti di competenza dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la stessa ha comunicato che Alitalia è emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, inserito nel relativo elenco a decorrere dalla revoca delle proprie azioni dalla quotazione nel mercato regolamentato.

In particolare, a decorrere dalla seduta del 26 gennaio 2009, Borsa Italiana, con provvedimento del 20 gennaio 2009, ha disposto la revoca dalla quotazione nel mercato MTA delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili emesse da Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA in amministrazione straordinaria.

Pertanto, Alitalia, come emittente revocato dalla negoziazione nei mercati regolamentati e possedendo i requisiti indicati nell'articolo 2-*bis* del regolamento Consob n. 11971 del 1999 (Regolamento Emittenti), è stata qualificata emittente azioni diffuse e soggetta ai conseguenti obblighi informativi, a decorrere dal 26 gennaio 2009, ossia dal momento immediatamente successivo a quello del *delisting*, senza soluzione di continuità tra *lo status* di società quotata e quello di società diffusa.

Le obbligazioni emesse da Alitalia, invece, non sono state qualificate come diffuse tra il pubblico in misura rilevante, in quanto la società aveva affermato che, sebbene non fosse a conoscenza dell'esatto numero degli obbligazionisti, il patrimonio netto « è da ritenersi ridotto al di sotto dei 5 milioni di euro ».

A seguito dell'inclusione nell'elenco degli emittenti diffusi, Alitalia è tenuta al rispetto delle relative disposizioni legislative, tra cui gli obblighi informativi nei confronti della Consob e del pubblico delle informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento Emittenti.

Tuttavia, con riferimento agli obblighi derivanti dalla qualifica di emittente diffuso, Alitalia – in quanto società in amministrazione straordinaria – è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi compatibili con la citata procedura. In particolare, la società è tenuta, ai sensi dell'articolo 114, comma, 1, del Tuf, a dif-

fondere al pubblico un comunicato stampa:

in occasione dell'avvenuto deposito presso la cancelleria del Tribunale della relazione trimestrale e finale, specificando il luogo dove tali relazioni sono accessibili;

in presenza di eventi tali da determinare una modifica della situazione patrimoniale dell'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, tale da rendere concreta la possibilità per gli azionisti di ricevere un eventuale residuo dell'attivo a conclusione della procedura in corso.